

NUOVO STATUTO E REGOLAMENTO DELL'AIEMPR

1999

(Registrato il 16.11.1999 presso il Notaio Pasquale CORDASCO - Via Cicerone, 64 - 00193 ROMA - Repertorio N. 80121; Raccolta N. 22601)

Articolo 1: Nome, fine, sede

a) Il **Nome** dell'Associazione è il seguente: **ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI STUDI MEDICO-PSICOLOGICI E RELIGIOSI (AIEMPR)**. Si tratta di una "associazione non lucrativa".

b) Fine: L'Associazione ha il fine di promuovere la ricerca e la riflessione nei campi comuni alla medicina, alla psicologia, alle altre scienze umane ed alle scienze religiose, organizzando degli incontri periodici tra esperti di queste diverse discipline ed altre attività culturali.

c) Sede: la sede principale dell'Associazione è a Vandoeuvres-Ginevra (Svizzera) (11, Chemin de Tattes-Fontaine - CH 1253 VANDOEUVRES)

La sede secondaria e la rappresentanza legale dell'Associazione sono presso il Presidente in esercizio.

La sede e la rappresentanza legale del Gruppo nazionale (art. 3e) sono presso il Delegato nazionale o il Corrispondente nazionale.

Articolo 2: Soci

a) L'Associazione è composta da Soci titolari e da Soci aderenti.

Per essere **Socio Titolare** è necessario disporre di una qualificazione, generalmente universitaria o effettivamente sufficiente per realizzare gli scopi dell'Associazione e di pratica in uno dei campi propri dei fini della Associazione.

Per essere **Membro aderente** occorre essere interessato ai fini e ai lavori dell'Associazione, anche se non si possiedono tutte le condizioni necessarie per essere Socio titolare.

Per i due tipi di Soci sono ricevibili solo le candidature di persone che abbiano partecipato ai lavori dei gruppi nazionali o regionali o dell'AIEMPR internazionale.

b) La cooptazione di nuovi membri è decisa dal Comitato (cfr. art. 3a) su presentazione di due patrocinatori, Soci titolari dell'Associazione.

Il voto sulle candidature si esprime a maggioranza dei due terzi dei membri presenti di questo Comitato (aventi diritto di voto), dedotte le astensioni.

c) Solo i membri titolari possono essere eletti alle cariche previste dallo Statuto.

d) La qualità di membro implica il pagamento della quota sociale e il rispetto degli obblighi statutari.

e) La qualità di membro si perde, sia per dimissione, sia per decisione del Comitato a maggioranza dei due terzi dei membri presenti di questo Comitato (aventi diritto di voto), dedotte le astensioni.

Art.3: Struttura dell' AIEMPR

a) Il **Comitato**, denominato correntemente "Bureau", dirige l' Associazione nel rispetto dello Statuto e ne stabilisce annualmente il Bilancio. Tali bilanci annuali dovranno essere ratificati dall'Assemblea generale successiva (art.3e).

Il Comitato viene eletto per il periodo di tempo tra due congressi. E' formato dal Presidente onorario, dal Presidente in carica, dal Presidente designato, dai due ultimi Presidenti uscenti, dal o dai Vicepresidenti, dai delegati nazionali eletti. Il Comitato designa un **Segretario generale** (può designare anche un segretario generale aggiunto) e un **Tesoriere**. Questi ultimi diventano, a pieno diritto, membri del Comitato per il fatto della loro designazione a questi posti. Esso designa anche un **Archivista**, che fa parte del Comitato ma non ha diritto di voto. Il Comitato può nominare delle commissioni che hanno dei compiti specifici.

b) Il Comitato designa al suo interno un comitato ristretto, chiamato "**Esecutivo**", incaricato della gestione corrente. Esso è composto da tre persone: il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario generale.

c) Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato chiunque egli giudichi utile. Le persone invitate non hanno diritto di voto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato è responsabile della gestione nei confronti dell' Assemblea generale.

d) Il **Collegio dei Probiviri** ha la funzione di risolvere le questioni concernenti lo Statuto e il Regolamento e di istruire le pratiche riguardanti sia le controversie sorte all'interno dell' Associazione, sia la eventuale esclusione dei Soci.

E' costituito da tre membri, eletti dall' Assemblea generale tra gli ex-Presidenti dell'AIEMPR.

Formula le sue proposte al Comitato, che decide a maggioranza dei voti dei membri presenti (aventi diritto di voto), dedotte le astensioni, eccetto che per la esclusione dei Soci, regolata dall'art. 2 e.

Il Collegio è nominato per il periodo intercorrente tra un' Assemblea generale e l'altra. In caso di decesso o di dimissioni di uno dei membri, il Comitato designa un nuovo Probiviro, che resta in carica fino alla successiva Assemblea generale.

e) L'insieme dei Soci dell' Associazione si riunisce in **Assemblea generale** ordinariamente ogni tre anni, in occasione del Congresso internazionale.

Detta Assemblea è convocata almeno un mese prima dal Comitato, che ne stabilisce l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea approva le relazioni del Presidente e del Tesoriere, relative all'attività del Comitato e in generale dell'Associazione e delibera su qualsiasi argomento proposto dal Comitato o emerso dall'Assemblea.

Essa può dimettere dalle loro funzioni i membri costituenti il Comitato, a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti o rappresentati, dedotte le astensioni.

In occasione dell'Assemblea generale i Soci di una stessa nazionalità ed i Soci residenti in questo Paese eleggono un Delegato nazionale ed eventualmente uno o più Rappresentanti di regioni, purchè il loro **Gruppo nazionale** raggiunga il numero di otto Soci.

I rappresentanti regionali divengono membri del Bureau, ma non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Generale elegge, a maggioranza dei membri presenti e rappresentati, il Presidente dell'Associazione ed uno o due VicePresidenti, su proposta del Bureau. Il Presidente così designato entra in funzione alla scadenza del mandato del Presidente che entra in carica.

E autorizzato il voto per delega. Ogni membro dell'Associazione può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

f) Il **Presidente** ed il(i) **VicePresidente(i)** restano in carica per il periodo intercorrente tra un'Assemblea e l'altra; allo scadere del loro mandato, il Presidenti ed il(i) VicePresidente(i) designati succedono loro automaticamente.

g) In caso di decesso o di dimissione del Presidente in carica, il Comitato designa un nuovo Presidente interinale fino alla prossima Assemblea generale, ferma restando la sovranità dell'Assemblea generale (vedi art. 3e).

h) In caso di decesso o di dimissione del Presidente designato, l'Assemblea generale successiva elegge un nuovo Presidente.

Articolo 4: Modifiche di Statuto

Solo un'Assemblea generale straordinaria, convocata dal Bureau almeno con tre mesi di anticipo, può modificare il presente Statuto, con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati (dedotte le astensioni).

Articolo 5: Scioglimento dell'Associazione

a) L'AIEMPR può essere sciolta da un'Assemblea Generale Straordinaria, convocata dal Comitato con tre mesi d'anticipo. Lo scioglimento deve essere votato con la maggioranza dei tre-quarti dei membri presenti o rappresentati (dedotte le astensioni).

b) I beni dell'Associazione sono destinati ad un ente i cui fini siano simili a quelli dell'AIEMPR; in nessun caso possono essere distribuiti tra i soci.

Articolo 6: Regolamento d'applicazione

È previsto un regolamento d'applicazione di questo Statuto.

REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE DELLO STATUTO **(per i punti non contemplati, vedi il testo dello Statuto)**

Art.1: Nuovi Soci

I candidati devono allegare alla domanda di ammissione all'AIEMPR un curriculum e due lettere di presentazione da parte di Soci titolari.

I candidati sono presentati dal Delegato o dal Corrispondente nazionale al Comitato (Bureau), che decide a maggioranza dei due terzi, dedotte le astensioni.

Il loro nome e indirizzo sono pubblicati sul Bollettino e menzionati dal Presidente nel suo rapporto all'Assemblea generale successiva.

Art.2: Passaggio da Socio aderente a Socio titolare

Il Socio aderente che raggiunga le condizioni per diventare titolare è tenuto a presentare la domanda d' ammissione.

Egli allega a questa domanda un nuovo curriculum, che vale come "autocertificazione".

Art. 3: Elezione dei Delegati nazionali

Il Delegato in carica farà sì che il maggior numero possibile di Soci possa partecipare alla elezione dei Delegati. La procedura sarà a voto segreto.

Art. 4 : Quote sociali

a) La quota sociale da inviare al Tesoriere è proposta dal Bureau e approvata dall'Assemblea generale.

b) I Gruppi nazionali possono decidere quote aggiuntive per provvedere alle proprie spese.

c) I Soci aderenti pagano i due terzi della quota internazionale.

Art. 5 : Perdita della qualifica di Socio

a) Le dimissioni di un Socio devono essere comunicate per iscritto al Comitato (Bureau).

b) E' considerato dimissionario il Socio che non paghi la quota sociale che gli spetta. Il Comitato ne prende atto durante la successiva Assemblea generale.

c) Le altre cause di allontanamento di un Socio sono esaminate dal Collegio dei Probiviri, che riferisce entro tre mesi al Comitato.

Questo decide nella riunione successiva, con maggioranza di due terzi, dedotte le astensioni.

Art. 6 : Comitato (Bureau)

La riunione del Comitato è indetta dal Presidente con un preavviso di almeno tre mesi.

Per un giusto motivo il Presidente può delegare un membro dell'Esecutivo a presiedere la riunione del Bureau.

Art. 7 : Collegio dei Probiviri

I. Il Collegio dei Probiviri:

- a) nomina al suo interno il Coordinatore;
- b) esamina le questioni poste dal Bureau o dai singoli Soci;
- c) decide a maggioranza;
- d) riferisce entro tre mesi per iscritto al Presidente ed al Bureau, motivando il proprio parere;
- e) invia copia della propria relazione all'Archivio dell'Associazione.

II. Il Bureau o i Soci interessati sono tenuti a fornire al Collegio tutte le informazioni di cui sono in possesso, in relazione alle questioni poste.

III. Ricevuta la relazione del Collegio, il Bureau decide nella riunione successiva. Se la materia è urgente, il Presidente raccoglie i voti dei componenti votanti del Bureau, inviati per lettera o per fax o per E-mail, sì da decidere rapidamente.

Art. 8: Elezione del Presidente. Ballottaggio

Nel caso in cui, al primo turno dell'elezione del Presidente, nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, sarà organizzato un secondo turno, al quale parteciperanno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.

Art. 9: Entrata in carica del Presidente e del(dei) Vicepresidente/i designati

Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i designati entrano in carica alla fine del Congresso internazionale o di una eventuale A.G. extra-congresso.

Art. 10: Vicepresidente/i

Il/i Vicepresidente/i generalmente rappresenta(no) il proprio Continente o un gruppo di Paesi.

Art.11: Interregno in caso di decesso del Presidente

In caso di decesso del Presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal membro del Esecutivo che ha la maggiore anzianità di carica o, in caso di pari condizione, la maggiore anzianità di età. Ciò, nell'attesa che il Bureau nomini il Presidente interino, che resta in carica sino alla fine del Congresso internazionale seguente o di una eventuale A.G. extra-congresso.

Art. 12: Entrata in vigore delle modifiche dello Statuto

Le modifiche di Statuto approvate dall'Assemblea generale straordinaria ed il presente Regolamento entrano immediatamente in vigore, senza effetti retroattivi.